



**TRIBUNALE DI PESCARA**

**Sezione Civile**

**UFFICIO FALLIMENTI E PROCEDURE CONCORSUALI**

**R.G. n. 4/2021 P.D.C.**

**DECRETO DI OMOLOGAZIONE DI PIANO DEL CONSUMATORE EX**

**ART. 12 BIS E SEG. L. 3/12**

**Il Giudice designato, dr.ssa Domenica Capezzerà**

Letto il piano del consumatore di cui alla procedura n 3/2021 V.G., come presentato ai sensi della L. n. 3/2012 da Dante Squartecchia con l'assistenza dell'avv. Lucia Di Battista;

Letta la relazione dell'organismo di composizione della crisi Dott. Pasqualino Riccioni, depositata in pari data e successivamente integrata;

Rilevato che il detto piano è stato depositato da un soggetto consumatore non assoggettato né assoggettabile a procedure concorsuali, trattandosi di privato non esercente attività di impresa o professionale;

Rilevato che il ricorrente non ha mai fatto ricorso alle procedure di composizione concordata della crisi;

tutto ciò considerato osserva.

**Svolgimento della procedura. Proposta e piano.**

Premesso che:

- a) Con provvedimento del 2.07.2021, il Giudice Delegato fissava l'udienza prescritta dall'articolo 12 bis della legge 3/2012 al 28.09.2021;
- b) all'udienza suddetta, dinanzi al nuovo Giudice designato, il gestore della crisi nominato dr. Pasqualino Riccioni ha rappresentato di aver ricevuto: in data 18.6.2021, una nota email con la quale la Banca IFIS comunicava di essere cessionaria del credito della società Compass nei confronti della Sig.ra Tiziano Anna Domenica (credito già inserito nel Piano nella titolarità di Compass), precisandone l'importo in € 5.631,56; in data 18.8.2021, una comunicazione PEC dalla Financit s.p.a., quale mandataria BNL S.p.A., con la quale si informava che il contratto di cessione del quinto sottoscritto dal Sig.

Squartecchia il 4.7.2015 con BNL Finance (inserito nel Piano), in virtù di una operazione societaria di scissione parziale, faceva capo, a decorrere dal 1.07.2021, senza soluzione di continuità, alla Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.; in data 19.8.2021, una comunicazione PEC dalla Financit s.p.a., quale mandataria BNL S.p.A., con la quale si informava che la Sig.ra Tiziano Anna Domenica aveva sottoscritto un'operazione di finanziamento con rata di € 240,00 per 72 mesi contro cessione del quinto dello stipendio con BNL Finance in data 28/03/2019, e che tale contratto attualmente farebbe capo a BNL s.p.a. per le medesime ragioni sopra riferite;

- c) in riferimento a tale ultimo finanziamento, il gestore ha sottolineato in udienza che tale posizione non era stata a suo tempo inserita nel *“piano in quanto, nell'attività di verifica del passivo, non era stata rilevata a mezzo delle banche dati consultate (che non la riportavano), mentre la Sig.ra Tiziano, a seguito di richiesta di informazioni, aveva precisato che si era trattato di involontaria dimenticanza, favorita dal fatto che il pagamento è effettuato mediante trattenuta dalla pensione”*.
- d) Il Gestore unitamente all'avv. Lucia Di Battista, difensore dei ricorrenti, ha pertanto evidenziato la necessità di una integrazione del Piano e della relativa Relazione con i dati e le informazioni sopra indicati.
- e) Il Giudice Delegato, su formale istanza dell'avv. Di Battista di integrazione del piano e della Relazione, ha pertanto assegnato *“ai proponenti giorni 30 da oggi per il deposito del nuovo piano coinvolgente entrambi i coniugi debitori alla luce di quanto è emerso successivamente all'emissione del decreto di fissazione dell'udienza per l'omologa; nello stesso termine il gestore avrebbe depositato la propria relazione particolareggiata contenente tra l'altro indicazioni in ordine alla sussistenza del merito creditizio in capo agli istituti finanziari coinvolti ed esprimendo le proprie considerazioni quanto all'assenza di dolo e colpa grave in capo alla debitrice Tiziano nella genesi del proprio sovraindebitamento.*

Premesso quanto sopra, in ottemperanza del provvedimento giudiziale i coniugi depositavano le integrazioni richieste così come il gestore produceva la relazione particolareggiata integrativa.

Il Giudice con provvedimento del 30.11.2021 depositato il 7.12.2021 dichiarava inammissibile la proposta di Tiziano Anna Domenica e fissava per l'omologa del solo piano proposto da Squartecchia Dante l'udienza del 20.1.2022.

Il ricorrente Squartecchia, infatti, per l'ipotesi in cui la domanda della coniuge sig.ra Tiziano non fosse ritenuta ammissibile o comunque per l'ipotesi in cui non si potesse dar corso all'omologa del "piano familiare", nell'atto integrativo, proponeva, in via subordinata, un piano del consumatore relativo alla sola sua posizione, piano sottoscritto anche dalla coniuge Tiziano, in qualità di terzo conferente redditi, ai sensi dell'art 8 co. 2 L. 3/2012.

Tale (nuovo) piano prevede:

- a) Il rimborso del mutuo ipotecario, in regolare ammortamento, secondo gli importi e le scadenze convenute con la banca. Il debito ipotecario risulterà pertanto estinto, come da originario contratto di mutuo, nel maggio 2025.

Il debitore provvederà mese per mese a pagare la rata in scadenza, dando al Gestore della crisi evidenza documentale dell'avvenuto pagamento, mediante l'invio dell'estratto conto bancario o della contabile del versamento.

- b) I residui debiti sono elencati nel seguente prospetto:

CREDITORE	IMPORTO	NATURA
OCC	€ 6.404,15	Predeuzione
IFIS NPL	€ 4.567,09	Chirografario
Marte SPV	€ 5.061,93	Chirografario
BNL S.p.a.	€ 13.570,00	Chirografario
<b>TOTALE</b>	<b>€ 29.603,17</b>	

- c) I residui debiti verranno rimborsati, nelle percentuali e nei tempi di seguito indicati, attingendo ad un conto dedicato intestato alla procedura nel quale il debitore verserà la somma mensile di € 200,00 per 60 mesi, con pagamento della prima rata entro 30 giorni dall'omologa del piano. L'ammontare complessivo dei versamenti sarà pertanto pari ad € 12.000,00.

d) Le risorse finanziarie saranno originate dalla pensione del Sig. Squartecchia, cui si sommerà un importo mensile conferito dalla coniuge Tiziano.

Rilevato che poiché, infatti, la pensione del debitore ammonta ad € 1.585,00 e le necessità familiari impongono una spesa mensile di € 1.543,00, la Sig.ra Tiziano, che percepisce una pensione netta di €960,00 (al netto della trattenuta del quinto che a questo punto non potrà subire effetti dalla proposizione del piano), ai sensi dell'art. 8 co. 2 della L. 3/2012 si è impegnata a conferire per l'attuazione del piano la somma, riveniente dalla propria pensione, di € 860,00.

Conseguentemente, i redditi disponibili per l'assolvimento delle incombenze familiari ricorrenti e per l'esecuzione del piano di sistemazione dei debiti dello Squartecchia ammontano complessivamente ad € 2.445,00 (1585,00 + 860,00) e tale importo, al netto della somma necessaria per il sostentamento familiare si ridurrebbe ad € 902,00 (2.445,00 meno 1.543,00) somma questa considerata dal gestore sufficiente a pagare le rate del mutuo di € 702,00 e di versare mensilmente la somma di € 200,00 sul conto corrente dedicato per il pagamento in percentuale dei crediti in prededuzione e chirografari dello Squartecchia.

**Il piano proposto è il seguente**

<i>PROPOSTA PIANO DEL CONSUMATORE</i>	<b>ANNO UNO</b> (1°-12° mese)	<b>ANNO DUE</b> (13°-24° mese)	<b>ANNO TRE</b> (25°-36° mese)	<b>ANNO QUATTRO</b> (37°-48° mese)	<b>ANNO CINQUE</b> (49°-60° mese)	<i>TOTALE</i>
<i>PIANO DEI VERSAMENTI</i>						
<i>PIANO DI RIPARTO</i>	<i>Ripart</i> <i>o</i>	<i>Ripart</i> <i>o</i>	<i>Ripart</i> <i>o</i>	<i>Riparto</i>	<i>Riparto</i>	<i>TOTALE</i> <i>E)</i>
Compenso e spese procedura O.C.C.-Gestore della Crisi - con accessori di legge	2400,00	2.400,00	1.604,15			<b>6.404,15</b>

BNL s.pa. (sola posizione dello Squartecchia)			461,59	1.405,82	1.405,82	3.273,23
IFIS NPL. (sola posizione dello Squartecchia)			159,17	471,23	471,23	1.101,63
Marte SPV			175,09	522,95	522,95	1.220,99
<b>TOTALE PIANO</b>	2.400,0	2.400,0	2.400,0			<b>12.000,0</b>
<b>RIPARTO</b>	0	0	0	2.400,00	2.400,00	<b>0</b>

I versamenti mensili del primo e del secondo anno verranno utilizzati per il pagamento in prededuzione del compenso dell'OCC, sino all'importo di € 4.800,00.

Con i versamenti successivi verrà saldato il compenso dell'OCC mediante il pagamento in prededuzione dell'importo di € 1.604,15, e, una volta estinto tale debito entro il terzo anno, gli importi ulteriori via via a disposizione sul conto dedicato verranno distribuiti in favore dei creditori chirografari, che verranno pagati con rate trimestrali.

I costi dei bonifici saranno a carico dei creditori.

Le percentuali di soddisfazione dei creditori proposte sono indicate nel seguente prospetto:

<b>Credito re</b>	<b>Debito originario</b>	<b>Natura</b>	<b>%</b>	<b>Debito da saldare</b>
OCC	6.404,15	prededuzione	100%	6.404,15
BNL S.p.a	€ 13.570,00 (posizione BNL del solo Squartecchia)	chirografario	24,12 %	3.273,23
IFIS NPL.	€ 4.567,09 (posizione IFIS del solo Squartecchia)	chirografario	24,12 %	1.101,63
Marte SPV	€ 5.061,93	chirografario	24,12 %	1.220,99
<b>Totale</b>	<b>29.603,17</b>			<b>12.000</b>

Deve essere precisati che in fase di eventuale attuazione del piano proposto la somma dovuta a BNL s.p.a. dovrà essere rideterminata tenendo conto delle rate del quinto medio tempore trattenute sulla pensione del Sig. Squartecchia (€ 295,00/mese).

Per il resto e come già evidenziato in riferimento al piano “familiare”, l’assegno di accompagnamento di €522,00, percepito dal Sig. Squartecchia, non viene conteggiato come reddito disponibile da destinare ai bisogni della famiglia, in quanto indennità compensativa non reddituale, avente una finalità, non di sostentamento, ma reintegrativa delle espressioni di vita dello Squartecchia, incapace, per la sua condizione di minorazione, di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita.

Analogamente, come già evidenziato in riferimento al piano “familiare”, la pensione di invalidità civile percepita dal figlio Francesco Pio, in quanto prestazione assistenziale-solidaristica, non avente natura di reddito, destinata alle specifiche necessità dell’invalido, non viene computata quale fonte alla quale attingere per le generiche esigenze familiari, e per il pagamento dei debiti, né può valere ad escludere e nemmeno a ridurre gli obblighi di mantenimento dei genitori nei confronti del figlio gravemente handicappato.

La stessa, comunque, viene considerata nell’ambito del giudizio complessivo di fattibilità, quale risorsa ulteriore che garantisce la sostenibilità dei pagamenti mensili per il ricorrente anche in presenza di eventuali eccezionali esigenze del figlio.

#### **UDIENZA DEL 20.1.2022.**

Va poi aggiunto che all’udienza il gestore della crisi, nel dichiarare di aver provveduto, in ottemperanza del provvedimento del G.D. del 30.11.2021, alle comunicazioni ai creditori ed agli uffici fiscali versandone prova agli atti ha precisato che il compenso a lui dovuto, così come ricalcolato in riferimento alla posizione del solo Sig. Squartecchia, ammonta ad **€ 5.383,00 iva compresa** (con arrotondamento di un centesimo), importo accettato dal debitore con sottoscrizione del preventivo del 14.1.2022, già depositato telematicamente.

Ha precisato, inoltre, che, rimanendo invariati tutti gli altri elementi del piano, la diminuzione del compenso dell’OCC determina unicamente un aumento della percentuale di soddisfazione dei creditori chirografari (che passa al **28,52%**) sicchè si è dato atto della variazione (minima) di cui alla tabella del riparto dei versamenti da

effettuarsi mensilmente nel conto della procedura: tale tabella (rinvenibile a pag. 17 della Relazione Integrativa e a pag. 9 del ricorso integrativo), fatta salva ogni precisazione già contenuta nel piano, varierebbe come da allegato depositato in pari data.

La domanda proposta dal Sig. Dante Squartecchia, in definitiva, prevede quanto segue:

il debitore Squartecchia percepisce una pensione mensile di circa € 1.585,00;

la Sig.ra Tiziano conferisce per l'attuazione del piano gran parte della sua pensione, ovvero l'importo di € 860,00;

tale importo non potrà essere esposto ad esecuzione forzata da parte dei creditori personali della Tiziano poiché la quota assolutamente impignorabile della pensione (art. 545 7° co. c.p.c.) è pari ad € 747,96 (ovvero l'assegno sociale 2021 -ammontante ad € 498,64- aumentato della metà), mentre la parte residua pari ad € 452,04 (1.200 meno 747,96) è pignorabile nei limiti di 1/5, ovvero per € 90,40. Per cui, ove la Tiziano subisse il pignoramento della sua pensione di circa € 1.200,00, residuerebbero, scomputando €90,40 e la trattenuta del quinto pari ad € 240,00 in favore di BNL s.p.a., € 869,60, somma tale da consentire l'impegno della Sig.ra Tiziano a conferire € 860,00 mensili per l'attuazione del piano del consumatore del coniuge;

complessivamente, le risorse disponibili ammontano a circa € 2.445,00;

il fabbisogno mensile della famiglia è quantificato in € 1.543,00;

la residue risorse disponibili ammontano ad € 902,00 mensili (2.445,00 meno 1.543,00);

nel piano del consumatore è appreso un pari importo per il rimborso del mutuo fondiario secondo le scadenze originarie (con rata di € 702,00) e per il versamento della somma mensile di € 200,00, per 5 anni, destinata alla soddisfazione degli altri creditori.

Pertanto, il ricorrente, con le risorse rivenienti dalla sua pensione e dall'importo messo a disposizione dalla coniuge, al netto della somma mensile suindicata e destinata al fabbisogno familiare, potrà essere in grado di assolvere alle obbligazioni nascenti dal piano proposto.

L'entrata mensile, costituita dalla pensione di invalidità civile del figlio Francesco Pio, di € 297,14, può far ragionevolmente ritenere che il ricorrente, anche in presenza di impreviste esigenze del figlio, tali da rendere necessarie spese aggiuntive sarebbe in grado di adempiere gli obblighi nascenti dal piano nei confronti dei creditori.

La cessione del quinto della pensione dello Squartecchia in favore del creditore BNL Finance (attualmente BNL s.p.a) non è opponibile alla procedura (art. 8, comma 1bis L. 3/2012).

A tacitare i contrasti in precedenza sorti circa la sorte di tale istituto, come noto, è intervenuto il nuovo comma 1-bis dell'[art. 8, L. 3/12](#), come riformato dal decreto Ristori, secondo il quale "La proposta di piano del consumatore può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, secondo periodo".

Non vi è più, quindi, alcun dubbio sulla possibilità di includere nella proposta di piano del consumatore anche debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto della pensione o dello stipendio e, conseguentemente, di disporre del proprio stipendio in favore dei creditori concorsuali.

Il gestore ha infine attestato che il piano proposto dal Sig. Squartecchia si palesa, ragionevolmente fattibile anche in virtù delle suesposte circostanze.

La proposta non prevede il pagamento di creditori impignorabili non essendovi alcun creditore che possa essere ricondotto in tale categoria pertanto la stessa appare in linea con quanto disposto dall'articolo 8 comma 4 legge 3/2012.

Nulla di nuovo è invece emerso in ordine al giudizio complessivo di meritevolezza in capo del debitore Squartecchia, giudizio positivo che va pertanto, anche in questa sede, confermato.

Ritenuto - allo stato – che non siano emersi atti compiuti dal debitore in frode ai creditori nell'ultimo quinquennio;

rilevato che il gestore ha rideterminato il proprio compenso per l'opera prestata, e ciò a seguito della declaratoria di inammissibilità della proposta di Tiziano Anna Domenica;

ritenuto pertanto che la proposta così come formulata, deve ritenersi completa e quindi ammissibile (in relazione al solo debitore) e che all'udienza prescritta dall'articolo 12 bis della legge 3/2012 non è stata sollevata contestazione alcuna né è stata proposta formale opposizione dai creditori regolarmente avvertiti;

**P.Q.M.**



**omologa** il piano del consumatore predisposto da **Dante Squartecchia cf. SQRDNT48C19G438D** assistito dall'avv. Lucia Di Battista e dal dr. Pasqualino Riccioni, professionista quest'ultimo con funzioni di Gestore della Crisi, disponendo che i pagamenti siano effettuati nella misura e secondo le modalità indicate nel piano come integrato negli importi dal gestore medesimo;

**attribuisce** all'organismo di composizione della crisi gli obblighi ed i poteri di cui all'art. 13 L. 3/12, così come modificato con L. 176/2020;

**dispone** che a cura del gestore il presente provvedimento sia pubblicato sul sito istituzionale del Tribunale di Pescara (con l'esclusione di dati sensibili ai sensi della L. n. 30 giugno 2003 e s.m.i., ove presenti e di qualsivoglia divulgazione al di fuori dell'ambito strettamente processuale);

**dispone** che il presente provvedimento sia comunicato, a cura del gestore a ciascun creditore presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o posta elettronica certificata;

**dispone** che i creditori con causa o titolo anteriore non possano iniziare o proseguire azioni esecutive individuali o azioni cautelari, né acquistare diritti di prelazione sul patrimonio dei ricorrenti; riserva a separata istanza la liquidazione del compenso spettante all'Organismo, in ogni caso entro i limiti stanziati nel piano.

Si comunichi

Pescara 18.2.2022

**Il Giudice**  
**Domenica Capezzerà**